REGOLAMENTO (CE) N. 392/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1997, in particolare sull'assegnazione di alcuni contingenti di cattura alle navi comunitarie che pescano nelle acque della Norvegia;

considerando che, a norma degli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo in materia di pesca del 9 dicembre 1976 tra il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia, la Comunità, a nome della Svezia, si è consultata con la Norvegia sui loro diritti di pesca per il 1997;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [2];

considerando che non sono stati raggiunti accordi con la Norvegia sull'applicabilità alle possibilità di cattura disponibili delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [3];

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture:

— nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a nord di 62° 00′ di latitudine nord e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato I;

— nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a sud di 62° 00′ di latitudine nord, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato II.

Articolo 2

I contingenti di pesce indicati negli allegati I e II non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità* europee.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997.

---

[1] GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

[2] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

[3] GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia per il 1997, di cui all'articolo 1

(Acque norvegesi a nord di 62°00' di latitudine nord)

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	I, II	36 650	Francia	3 903
			Germania	4 252
			Regno Unito	16 495
			Spagna	4 950
			Portogallo	4 950
			Irlanda	550
			Grecia	550
Eglefino	I, II	4 000	Francia	515
			Germania	855
			Regno Unito	2 630
Merluzzo nero	I, II	4 000	Francia	515
			Germania	3 200
			Regno Unito	285
Scorfano di Norvegia	I, II	3 500 (1)	Francia	220
			Germania	1 880
			Regno Unito	400
			Spagna	190
			Portogallo	810
Halibut di Groenlandia	I, II	100	Germania	50
			Regno Unito	50
Melù	II	1 000	Francia	500
			Germania	500 (3)
Altre specie (catture accessorie)	I, II	450	Francia	60
			Germania	150
			Regno Unito	240
Sgombro	IIa	10 100 (2)	Danimarca	10 100

(1) Qualora la Norvegia proibisca la pesca diretta allo Scorfano di Norvegia nelle zone a nord del 70° parallelo di latitudine Nord, tale divieto si applica anche alle navi della Comunità che pescano tale quota.

(2) Di cui 10 100 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IVa. La Norvegia può pescare fino a 60 000 tonnellate nella stessa zona del TAC fissato per la zona che si estende a nord di 62°00' di latitudine nord.

(3) Soluzione ad hoc per il 1997.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia per il 1997, di cui all'articolo 1

(Acque norvegesi a sud di 62°00' di latitudine nord)

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo norvegese (1)	IV	50 000	Danimarca Regno Unito	47 500 (2) 2 500 (3)
Cicerello	IV	150 000	Danimarca Regno Unito	142 500 (2) 7 500 (3)
Gamberi	IV	1 230	Danimarca Svezia	1 080 150 (4)
Altre specie	IV	11 000	Danimarca Regno Unito Germania Belgio Francia Paesi Bassi Svezia	5 500 4 125 620 60 255 440 p.m. (5)
Merluzzo bianco	IV	500	Svezia	500 (6)
Eglefino	IV	930	Svezia	930
Merluzzo nero	IV	1 150	Svezia	1 150
Merluzzo giallo, merlano	IV	190	Svezia	190
Aringa	IV	850	Svezia	850 (4)
Sgombro	IV	240	Svezia	240 (4)
Specie industriali	IV	800	Svezia	800 (4) (6)

(1) Melù incluso e inestricabilmente mischiato col sugarello.
(2) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 38 000 tonnellate su domanda.
(3) Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 2 000 tonnellate su domanda.
(4) Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo nero, merluzzo giallo, merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.
(5) Contingente di «altre specie» assegnato al livello tradizionale dalla Norvegia alla Svezia.
(6) Di cui non oltre 400 tonnellate di sugarello.